

Regione Emilia-Romagna

Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

In evidenza:

[vaccino anti-covid, tutte le informazioni](#) [vaccinazioni anti-covid, l'aggiornamento in tempo reale](#)

 [1.81 MB](#)) INFOGRAFICHE, aggiornamento del 9/03  [1.81 MB](#)) [numeri utili](#) [il rendiconto sulle donazioni](#)

EMILIA-ROMAGNA IN ZONA ROSSA - ultimo agg. 13/03



L'ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 ( [1.68 MB](#)) colloca l'Emilia-Romagna in zona rossa.

Il DPCM del 2 marzo 2021 (come integrato dal Decreto-legge del 12 marzo 2021 ( [375.57 KB](#))) definisce le misure valide dal 6 marzo al 6 aprile 2021, incluse specifiche norme per il periodo di Pasqua. Resta in vigore il sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, gialla, bianca). Le regioni possono, con propria ordinanza, prevedere ulteriori restrizioni in aree di particolare criticità.

Il Decreto-Legge n.15 del 23 febbraio 2021 ha prorogato il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo.

- > [Le faq del Governo](#)
- > [Domande frequenti](#)

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ogni spostamento va giustificato compilando l'[autodichiarazione](#).

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nei luoghi dove possono crearsi assembramenti (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

Misure per il periodo di Pasqua

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

In quei giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

SPORT, PALESTRE, PISCINE ▼

VIAGGI DA E PER L'ESTERO ▼

MASCHERINE ▼

PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO ▼

CORSI DI FORMAZIONE ▼

SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMANI DA COMPAGNIA ▼

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE ▼

FESTE ▼

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI ▼

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI ▼

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI ▼

SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE ▼

RIUNIONI ▼

TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI ^

È consentita l'attività delle strutture ricettive (alberghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal [protocollo regionale](#) ( 594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.

In particolare:

- > la struttura deve garantire il rispetto del **distanziamento** interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la **differenziazione dei percorsi** all'interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
- > deve **disinfettare** prima e dopo l'uso **ogni oggetto fornito all'ospite**
- > deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
- > deve verificare le caratteristiche di **aerazione** dei locali e degli impianti di ventilazione
- > gli ospiti devono sempre indossare la **mascherina**



Con il [decreto n. 113 del 17 giugno 2020](#) ([A](#) [963.72 KB](#)) sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all'aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedono di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

Ulteriori chiarimenti sugli agriturismi

Strutture ricettive all'aria aperta

È consentita l'attività delle strutture ricettive all'aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal [protocollo regionale](#) ([A](#) [589.41 KB](#)).

Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie

Sono consentite le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del [protocollo regionale](#) ([A](#) [551.18 KB](#)).

? Le attività di guida turistica ed accompagnatore turistico sono sospese?

Ai sensi dell'art. 1 comma 14 del DL n. 33 del 16 maggio, tutte le attività economiche, produttive e sociali che non risultino esplicitamente sospese o la cui apertura non sia condizionata all'adozione di uno specifico protocollo, sono da considerare consentite, fermo restando il rispetto dei contenuti dei criteri, o delle linee guida, o dei protocolli generali nazionali, allegati al DPCM 17 maggio 2020. Per tale ragione tutte le attività economiche, produttive e sociali che non siano espressamente sospese o condizionate all'approvazione di specifici protocolli, possono operare nel rispetto delle linee guida nazionali.

L'attività di guida turistica o di accompagnatore turistico non è sospesa, e può essere esercitata nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al DPCM 17 maggio 2020 (e dalle linee guida Conferenza Stato-Regioni una volta recepite), nonchè degli specifici protocolli e linee guida regionali afferenti trasporti pubblici, parchi e giardini pubblici, esercizi di somministrazione, chiese, musei ed istituti culturali, nonchè eventuali specifici protocolli delle Autorità locali.

? Nelle strutture ricettive è consentita la modalità di somministrazione a buffet di prodotti confezionati in monodose?

È vietata la modalità di somministrazione a buffet self service con alimenti esposti, con le seguenti precisazioni:

- > Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, potrà essere effettuata la colazione a scelta, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti, su indicazione del cliente, sia effettuato esclusivamente dagli addetti dotati dei necessari DPI (vedi protocollo alimenti). Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.
- > La modalità a self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Ciò fermo restando che siano evitati assembramenti e sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale.

Informazioni per i cittadini

- > [Come comportarsi](#)
- > [In presenza di sintomi](#)
- > [Numeri utili](#)
- > [Vaccinazioni effettuate](#)
- > [Informazioni per la scuola](#)
- > [Test sierologici e tamponi](#)



Regione Emilia-Romagna

Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

In questa sezione

SPOSTAMENTI

? Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

? Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Spostamento tra Comuni per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti)

L'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona scenario di elevata gravità. Livello di rischio alto) vieta ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell'art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L'esame dell'art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell'ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, induce a ritenere **ESCLUSI** dalle eccezioni de quibus **gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetisti, a meno che nel territorio comunale non sia registrata l'assenza di siffatti servizi.**

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a **gommisti, carrozzerie, autofficine e lavanderie.**

Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, in primis, alla salvaguardia della salute pubblica in un'ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

? È possibile spostarsi tra comuni diversi per raggiungere l'AUTOFFICINA in caso di appuntamento fissato prima dell'ingresso in zona arancione?

Si ritiene che tale spostamento **non sia ammissibile**, anche se si tratta di appuntamento fissato in data antecedente l'ordinanza del ministro della Salute del 13 novembre scorso che prevede l'ingresso dell'Emilia-Romagna in zona arancione.

? È possibile spostarsi tra comuni diversi per raggiungere il CONCESSIONARIO / AUTOFFICINA AUTORIZZATA per la manutenzione periodica programmata?

Sì, tale spostamento rientra quelli consentiti per ragioni di necessità.

? È possibile spostarsi tra comuni diversi per recarsi dal GOMMISTA presso il quale siano custodite le gomme per il ricambio stagionale già di proprietà del cliente?

In questo caso, si ritiene che lo spostamento tra Comuni diversa sia **ammissibile**, purché comprovato. Al cittadino è dunque consentito raggiungere il gommista presso il quale ha depositato il proprio treno di gomme per il ricambio stagionale obbligatorio per legge.

? È possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza per fare tatuaggi dal proprio TATUATORE di fiducia?

No. Si richiama infatti quanto già indicato nell'orientamento relativo allo spostamento tra Comuni per esigenze connesse ai parrucchieri ed estetisti.

? È possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza per eseguire il trattamento di rinfoltimento capelli?

È **ammessa** la possibilità di recarsi fuori Comune in caso di **trattamento** di rinfoltimento capelli già **iniziato** – e magari anche già pagato – se è comprovabile che l'interruzione del trattamento vanificherebbe i benefici delle precedenti "sessioni". In questo caso, si tratterebbe di una prestazione cosiddetta "infungibile", che comunque dovrà essere autocertificata e comprovata dal cliente.